

Determinazione n. 37/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 6 giugno 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario del 2004, nonchè le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. dotto Giorgio Putti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per l'esercizio 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2004 corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Giorgio Putti

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENEA – ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE PER L'ESERCIZIO 2004

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. ELEMENTI INTRODUTTIVI - 1.1 Stato degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 257/2003 - 1.2 Organi di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto legislativo 257/2003 - 1.3 Struttura organizzativa e programmazione - 1.4 Regolamenti - 1.5 Articolo 21 del decreto legislativo 257/2003 - Personale - 1.6 Articolo 25 del decreto legislativo 257/2003 - Norme transitorie finali - 1.7 Attività istituzionale svolta dalla struttura organizzativa - 1.8 Eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'Ente - 2. GESTIONE DEL PERSONALE - 2.1 Andamento dell'organico - 2.2 Costo del personale - 3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO - 3.1 Controllo interno: organi preposti e relative funzioni - 4. PARTECIPAZIONI - 4.1 Tipologia di partecipazioni - 5. GESTIONE FINANZIARIA - 5.1 La pianificazione delle attività dell'Ente - 5.2 Fonti di finanziamento ed impiego delle risorse - 5.3 Il Bilancio preventivo - 5.4 Il Conto Consuntivo - 5.5 Gestione dei residui - 5.6 Conto economico - 5.7 Situazione patrimoniale - 5.8 Attività commerciale - 5.9 Sistema di contabilità economica - 6. CONCLUSIONI

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il decreto legislativo 3 settembre 2003 n° 257 di riordino dell'ENEA, ha ripristinato all'art. 22 il controllo previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n° 259.

Si riferisce dunque sulla gestione finanziaria dell'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, relativa all'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 22, punto 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n° 257 e a norma della legge 21 marzo 1958 n° 259. La precedente relazione concernente l'esercizio 2003 è pubblicata in Atti parlamentari XIV legislatura, doc. XV, n° 326.

1. ELEMENTI INTRODUTTIVI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 21 luglio 2005, Reg. n° 10 Fog. n. 116, sono stati sciolti gli organi dell'Ente, Presidente e Consiglio di amministrazione, che erano stati nominati dal Ministro delle attività produttive, in data 23 dicembre 2003, ed è stato nominato un Commissario Straordinario dell'Ente, per un periodo non superiore a quattro mesi, "con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione già intestati agli organi ordinari dell'Ente". Con lo stesso decreto sono stati nominati due Vice Commissari "con il compito di coadiuvare il Commissario nelle sue attribuzioni per il completamento del processo di riordino dell'Ente e per l'attuazione della sua missione, nonché di svolgere le funzioni dallo stesso Commissario delegate".

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2005 "è confermato, dalla data del 10 novembre 2005 e fino alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi" il Commissario Straordinario dell'Ente "con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione già intestati agli organi dell'Ente". Con tale decreto inoltre sono stati confermati i Vice Commissari dell'Ente.

L'art. 15 del decreto di riordino 257/2003 al punto 4) prevede che: "Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore" del decreto legislativo 257/2003.

Il Consiglio di amministrazione, in data 22 dicembre 2004 ha deliberato di procedere, nelle more della emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, ad una anticipazione, salvo eventuali conguagli, delle indennità di carica ai componenti degli organi dell'Ente, sulla base dei seguenti importi annui lordi:

- | | |
|--|---------------|
| - Presidente | euro 180.760; |
| - Consiglieri di amministrazione | euro 25.823; |
| - Presidente del Collegio dei Revisori | euro 20.658; |
| - Componenti effettivi del Collegio dei Revisori | euro 17.560; |
| - Componenti supplenti del Collegio dei Revisori | euro 3.502. |

L'importo provvisorio del gettone di presenza, per ogni riunione degli organi, è stato stabilito in 93 euro per riunione nel limite massimo di un gettone al giorno.

Nell'ambito dello stesso documento è stato poi deliberato di attribuire al Vice Presidente un'indennità aggiuntiva di 60.000 euro annua.

Gli importi sopra deliberati sono in linea con quanto stabilito con decreto del 10 settembre 1999, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad eccezione dell' indennità aggiuntiva di 60.000 euro prevista per il Vice Presidente.

In merito all'indennità aggiuntiva prevista per il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori ha ritenuto che tale indennità non potesse essere erogata in quanto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999 non contemplava l'attribuzione di indennità aggiuntiva al Vice Presidente non essendo tale figura prevista nel previgente ordinamento.

In dipendenza di quanto sopra l'Ente non ha liquidato il predetto maggior compenso.

Le osservazioni sollevate, durante l'esercizio 2004, dal Collegio dei Revisori hanno trovato riscontro da parte dell'Ente.

1.1 Stato degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 257/2003

In merito agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 settembre 2003 n° 257, di riordino dell'Ente, si riporta qui di seguito una sintesi degli stessi e del relativo stato di attuazione:

Articoli del decreto legislativo 257/2003	Prescrizione	Stato di attuazione
Art. 7 Consiglio Scientifico	è istituito il consiglio scientifico, che è composto da 11 membrinominati dal Presidente dell'ente.	Nominato con delibera Presidente n. 10/2004-P del 16/12/2004
Art. 8 Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione	è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazionecomposto da sette membri, nominati con decreto del ministro delle attività produttive.	Da nominare
Art. 10 Comitato di valutazione	è istituito il comitato di valutazione ...Il numero, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.	Approvazione del regolamento da parte del CIVR
Artt. 11 comma 2 Struttura organizzativa	Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello	Non attuata
Artt. 12 Direttore Generale	Il direttore generaleè nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente...	Nominato
Artt. 16 Piani di attività	L'ENEA opera sulla base di un piano triennale formulato e rivisto annualmente...che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive....	Nessuna approvazione da parte del consiglio di amministrazione
Artt. 18 Società di gestione	Autorizzazione a costituire una società di diritto privato per la valorizzazione dei risultati della ricerca.	Non attuata
Artt. 20 Regolamenti	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e finanze.	Regolamento approvato con decreto MAP del 31/03/2006
Artt. 21 comma 1 e 3 Personale	Definizione mediante contrattazione collettiva ex art. 40 del decreto legislativo 165/2001 del comparto di contrattazione ENEA.	Non attuata
Artt. 21 comma 2 Personale	Determinazione organico complessivo coerente con il piano triennale approvato dal Ministro dell'economia e finanze e dal Ministro della funzione pubblica	Deliberato con Doc. ENEA (2005) n. 36/CA e approvato dai ministeri competenti.
Artt. 25 comma 3 Norme transitorie e finali	Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.	Non attuato

Nei paragrafi successivi viene reso un dettaglio di quanto sopra indicato.

1.2 Organi di cui agli art. 7,8 e 10 del decreto legislativo 257/2003

Articolo 7 - Consiglio Scientifico

L'art. 7 dispone l'istituzione presso l'ENEA del Consiglio Scientifico che ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. Il Consiglio Scientifico "è composto da 11 membri nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali (...)"

Con delibera del Presidente del 16/12/2004 è stato nominato il Consiglio Scientifico composto da 11 membri¹.

Il Consiglio scientifico in particolare svolge i seguenti compiti:

- individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'Ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al Consiglio di amministrazione;
- compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
- esprime al Consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'Ente,
- realizza, su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Il Consiglio scientifico, dal suo insediamento fino al mese di Dicembre 2005 si è riunito 20 volte.

L'art. 15 comma 5 del decreto legislativo 257/2003 prevede che "I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nella riunione del 28 febbraio 2005 ha deliberato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio Scientifico come di seguito indicato:

- compenso annuale lordo euro 6.103,58/componente;
- gettone di presenza lordo euro 213,62/componente/riunione;

La spesa complessiva dei compensi ammonta a euro 67.139,41 risultando invariata rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell'anno 2002 corrisposta al precedente Comitato Tecnico Scientifico (sostituito dall'attuale Consiglio Scientifico) che ha terminato i propri lavori con l'entrata in vigore del decreto legislativo 257/2003.

Il funzionamento del Consiglio Scientifico, attualmente, è disciplinato dal regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione ENEA nel 1999, relativo all'allora Comitato di consulenza Tecnico Scientifica. E' attualmente in fase di predisposizione, da parte dell'Ente, un nuovo regolamento.

Articolo 8 - Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione

L'art. 8 dispone l'istituzione di un comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive con compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente, con particolare riferimento alle strategie industriali.

In particolare, il comitato:

- individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al Consiglio di amministrazione;

¹Nella relazione relativa all'anno 2003, è stata evidenziata la incongruenza, all'art.7 punto 1 del decreto legislativo 257/2003, del numero totale dei componenti espressamente previsti dalla norma (undici) e quello risultante dalla

- compie analisi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale nei settori produttivi di competenza;
 - esprime al Consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e annuale e sullo stato della ricerca, ai fini produttivi, svolta dall'Ente;
 - realizza, su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.
- Ad oggi non è stato emanato il decreto di nomina da parte del Ministro delle attività produttive.
- La partecipazione al comitato (art. 8 punto 3 del decreto legislativo 257/2003) non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Articolo 10 - Comitato di valutazione

L'art. 10 dispone l'istituzione di un Comitato di valutazione con il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA. Il numero, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato sono definite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) d'intesa con il presidente dell'ENEA.

Il Presidente dell'ENEA ha sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ENEA il regolamento di funzionamento del Comitato di valutazione previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 257/2003, da inviare, per l'approvazione, al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.). Tale regolamento è stato trasmesso al CIVR, dal Presidente dell'ENEA con nota del 25 giugno 2004.

Il Presidente del CIVR, con nota del 21 ottobre 2004, ha comunicato all'Ente l'approvazione della proposta di regolamento di funzionamento del Comitato di valutazione dell'ENEA.

L'art. 5 del regolamento prevede, per ciascun componente del Comitato di valutazione, un compenso annuo lordo di euro 5.164,57 ed un compenso, per gettone di presenza, di euro 180,76 lordi.

I compensi ai membri del Comitato sono stati determinati secondo quanto stabilito dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze con decreto del 16 settembre 2002.

Secondo quanto previsto all'art. 2 del "Regolamento di funzionamento del Comitato Interno di Valutazione" "i membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del presidente".

Ad oggi l'Ente non ha ancora effettuato la nomina dei membri del Comitato di valutazione; nomina che la Corte sollecita, data anche la rilevanza dei suoi compiti posti a garanzia del livello qualitativo delle attività di ricerca.

1.3 Struttura organizzativa e programmazione

Articolo 11 – Struttura organizzativa

Nell'anno 2004, non essendo ancora stato approvato dall'Autorità vigilante il regolamento di organizzazione e funzionamento, nel quale è stata disciplinata la struttura organizzativa così come prevista dal decreto legislativo 257/2003, l'Ente ha operato sulla base della struttura organizzativa elaborata in osservanza del precedente decreto legislativo di riordino 36/1999 ed in coerenza con il Programma Triennale 2001-2003, che si articola fundamentalmente in tre tipologie di unità organizzative:

sommatoria delle designazioni (dodici), incongruenza che è stata sanata con la designazione di tre membri, e non tre più uno, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- le Unità Programmatiche (Unità Tecnico Scientifiche e Unità di Agenzia);
- le Funzioni Centrali;
- le Unità di Centro.

In particolare le Unità Programmatiche a loro volta si articolano in:

- Unità Grandi Progetti che hanno lo scopo prioritario di assicurare il conseguimento degli obiettivi di progetto, posti da specifiche discipline legislative e/o dalle finalità programmatiche dell'Ente;
- Unità Grandi Servizi Paese che hanno lo scopo prioritario di assicurare il perseguimento degli obiettivi di servizio, posti da specifiche discipline legislative e/o dalle finalità programmatiche dell'Ente;
- Unità Tecnico Scientifiche che hanno lo scopo prioritario di assicurare il perseguimento delle finalità programmatiche dell'Ente nonché di salvaguardare e sviluppare il patrimonio di competenze tecnico-scientifiche;
- Unità di Agenzia per lo sviluppo sostenibile che ha lo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni di Agenzia per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché per il sistema della Piccola e Media Impresa secondo quanto previsto dalla legge di riforma dell'Ente prevista nel precedente decreto legislativo 36/1999.

Le Unità programmatiche sono poi dotate di Unità di supporto tecnico gestionale per la gestione delle attività affidate alle Unità stesse, assicurando il supporto tecnico-gestionale, nel rispetto della normativa vigente e del sistema di deleghe esistente.

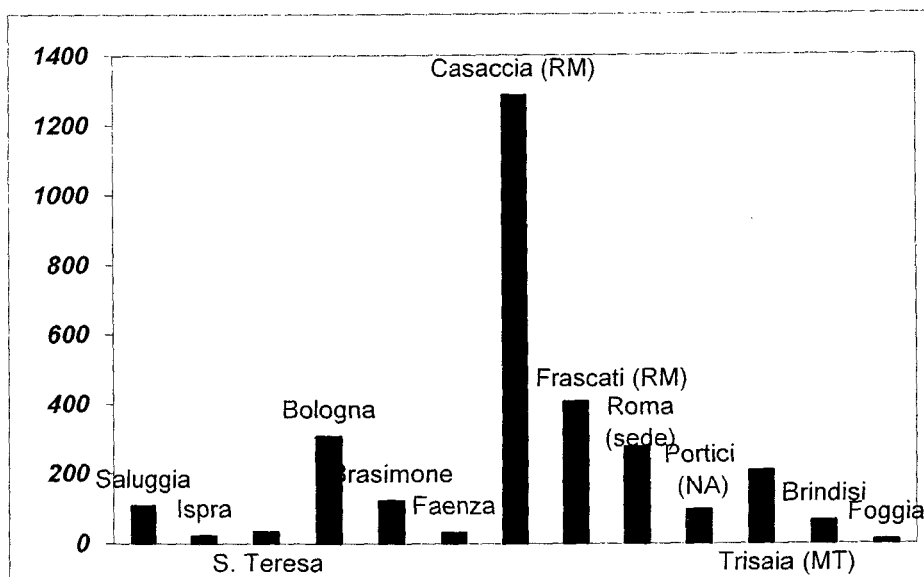
Le Funzioni Centrali hanno lo scopo primario di assicurare le attività di indirizzo, consulenza interna, monitoraggio e normativa negli ambiti di competenza, nonché di esercitare le attività operative di supporto che, in funzione di ragioni di rilievo strategico, massa critica e competenze disponibili, non è opportuno decentrare.

L'Ente svolge le proprie attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico presso i propri Centri di Ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale:

- Centro Ricerche Saluggia (Vercelli): in questo Centro vengono svolte attività di ricerca nel campo della Protezione dell'ambiente e del territorio, delle biotecnologie, protezione della salute e degli ecosistemi, della radioprotezione, dell'energia nel campo della fusione;
- Centro Ricerca ISPRA (Varese): in questo Centro vengono svolte attività sperimentali finalizzate alla promozione dell'uso razionale dell'energia ed attività di Agenzia rivolte alle amministrazioni pubbliche ed al sistema produttivo;
- Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa (La Spezia): in questo Centro vengono svolte attività di ricerca scientifica finalizzate allo studio dei processi che regolano il funzionamento degli ecosistemi marini, la loro variabilità e la loro risposta ai cambiamenti naturali o indotti da attività antropiche;
- Centro Ricerche "E. Clementel" Bologna: è un Centro multidisciplinare nel quale vengono svolte attività che riguardano il settore dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;
- Centro Ricerche Brasimone (Bologna): in questo Centro le attività sono rivolte al settore dell'ingegneria sperimentale e si svolgono in avanzate infrastrutture impiantistiche e laboratori;

- Centro Ricerche Faenza (Ravenna): le attività principali riguardano la ricerca e sviluppo di materiali e tecnologie, ingegnerizzazione e dimostrazione di processi tecnologici innovativi, caratterizzazione di materiali e qualificazione componenti;
- Centro Ricerche Casaccia (Roma): in questo Centro opera la maggior parte delle Unità programmatiche dell'Ente che intervengono nella maggior parte dei settori di interesse dell'Ente;
- Centro Ricerche Frascati (Roma): è il maggior Centro italiano che svolge attività di ricerca sulla fusione nucleare controllata. Presso questo Centro vengono svolte attività anche nei settori delle nuove tecnologie e dell'ambiente;
- Centro Ricerche Portici (Napoli): le attività principali riguardano la ricerca e lo sviluppo di materiali e dispositivi fotovoltaici alternativi al silicio cristallino e di applicazioni e sistemi fotovoltaici innovativi, ricerca e sviluppo di nanomateriali per applicazioni in vari settori, studio, ricerca e valutazione a supporto degli interventi di pianificazione e risanamento ambientale delle aree del mezzogiorno e trasferimento dell'innovazione a vari settori dell'industria;
- Centro Ricerche Trisaia (Matera): è un Centro nel quale vengono svolte principalmente attività nel settore delle agrobiotecnologie, delle fonti rinnovabili quali biomasse ed energia solare; monitoraggio ambientale, trattamento rifiuti;
- Centro Ricerche Brindisi: in questo Centro vengono svolte attività principalmente nei settori dello sviluppo dei materiali compositi, delle nuove tecnologie e processi di trattamento e rivestimento materiali, applicazioni di tecnologie integrate di telerilevamento per la comprensione dei fenomeni di degrado/evoluzione del clima e dell'ambiente a diverse scale;
- Area Sperimentale Monte Aquilone (Foggia): questa Area è parte integrante del Centro di Portici ed è una stazione per la dimostrazione e sperimentazione di impianti fotovoltaici di piccola e media taglia connessi alla rete.

Nella figura seguente viene evidenziata la ripartizione del personale per le principali sedi geografiche.



L'art 11 del decreto legislativo 257/2003 stabilisce, al punto 1, che "L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiori a tre.

Il punto 2 dell'art. 11 indica, inoltre, che "il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA (art. 13 del decreto legislativo 257/2003). Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'Ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti.

Le direzioni centrali sono invece unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti (art. 14 del decreto legislativo 257/2003).

Sia i compiti dei dipartimenti che delle direzioni centrali sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Pur non essendo stato ancora approvato il Piano Triennale (l'ultimo Piano Triennale approvato è relativo al periodo 2001-2003), l'ENEA, in pendenza dell'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento ha articolato i dipartimenti considerando quale criterio di riferimento, in relazione alle finalità dell'ENEA ed ai settori di intervento, le grandi aree di materie omogenee o di progetti, secondo il principio dell'integrazione delle competenze multidisciplinari esistenti nell'Ente.

In particolare sono stati individuati i seguenti dipartimenti:

- Fusione, tecnologie e presidio nucleare;
- Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile;
- Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico;
- Tecnologie fisiche e nuovi materiali;
- Biotecnologie Agroindustria e Protezione della salute.